



---

Corte I  
A-3746/2018

## **Sentenza del 18 febbraio 2020**

---

Composizione

Giudici Raphaël Gani (presidente del collegio),  
Annie Rochat Pauchard, Marianne Ryter,  
cancelliera Sara Pifferi.

---

Parti

**A.** \_\_\_\_\_,  
patrocinata dall'avv. Ergin Cimen,  
ricorrente,

contro

**Amministrazione federale delle contribuzioni AFC**

Servizio per lo scambio d'informazione in materia fiscale SEI,  
Eigerstrasse 65, 3003 Bern,  
autorità inferiore.

---

Oggetto

assistenza amministrativa (CDI CH-IT).

**Fatti:****A.**

Il 5 luglio 2017 l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento – competente autorità fiscale dello Stato richiedente italiano (di seguito: autorità richiedente italiana) – ha presentato dinanzi all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) una domanda di assistenza amministrativa in materia fiscale concernente la società B. \_\_\_\_\_, con sede in Italia, per il periodo fiscale dal 23 febbraio 2015 al 31 dicembre 2016, fondandosi sull'art. 27 della Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (RS 0.672.945.41; di seguito: CDI CH-IT), in combinato disposto con la lett. e<sup>bis</sup> del relativo Protocollo aggiuntivo, in vigore dal 13 luglio 2016 (di seguito: Protocollo aggiuntivo; anch'esso pubblicato nella RS 0.672.945.41; RU 2016 2769, 2771).

**B.**

Nella predetta domanda di assistenza amministrativa, l'autorità richiedente italiana ha esposto quanto segue:

*« [...] La società B. \_\_\_\_\_ Partita Iva (...) con sede legale (...) è una società operante nel settore degli elettrodomestici e dell'elettricità nei confronti della quale a seguito delle indagini effettuate dalla Direzione Centrale Accertamento Settore Contrasto illeciti – Ufficio Antifrode [della Lombardia] – sono emerse forti criticità circa la fattibilità delle operazioni commerciali poste in essere con altri soggetti italiani e con la [vostra] società con sede in Svizzera la A. \_\_\_\_\_*

*In particolare, la B. \_\_\_\_\_ effettua acquisti da società tutte coinvolte a vario titolo in meccanismi fraudolenti. La merce acquistata viene poi rivenduta a diversi operatori comunitari ed extra-comunitari tra cui la A. \_\_\_\_\_ Diversi indizi fanno presumere che tale merce rientri in Italia direttamente o tramite ulteriori cessioni avvenute al di fuori del territorio italiano [...] ».*

In considerazione degli elementi a sua disposizione, l'autorità richiedente italiana ha richiesto all'AFC le seguenti informazioni per il periodo dal 23 febbraio 2015 al 31 dicembre 2016:

*« [...] Si chiede pertanto di accertare:*

- 1. La reale esistenza della società e se la stessa dispone di sedi operative, mezzi, depositi, locali adatti al ricevimento e allo stoccaggio di merce (prodotti di elettronica), dipendenti (numero e relativa mansione);*

*Si chiede di specificare quanto segue:*

- 2. I nominativi dei soggetti risultanti a vario titolo coinvolti nella gestione amministrativa, finanziaria e commerciale della A. \_\_\_\_\_;*

3. *i nominativi dei soggetti che rivestono cariche societarie e/o che detengono partecipazioni in A.\_\_\_\_\_;*
4. *i nominativi dei soggetti che hanno effettuato le trattative commerciali con la B.\_\_\_\_\_;*
5. *con riferimento alle cessioni effettuate dal nostro soggetto passivo nei confronti di A.\_\_\_\_\_ nel periodo dal 7 maggio 2015 al 12 ottobre 2016 pari ad € (...), si chiede di fornire:*
  - *le schede contabili del vostro soggetto passivo relative al fornitore B.\_\_\_\_\_;*
  - *la denominazione dei clienti cui la A.\_\_\_\_\_ ha rivenduto i prodotti acquistati dalla B.\_\_\_\_\_ nonché tutta la documentazione afferente: fatture di vendita, contratti sottoscritti con i clienti, documenti di trasporto;*
  - *tutti i contratti sottoscritti con la B.\_\_\_\_\_ per l'acquisto dei beni [...] ».*

### **C.**

Il 25 luglio 2017, con decreti separati, l'AFC ha chiesto alla società A.\_\_\_\_\_ e alla Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, di trasmettere le informazioni richieste dall'autorità richiedente italiana nella predetta domanda di assistenza amministrativa italiana.

La Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino e la A.\_\_\_\_\_ hanno dato seguito alla predetta richiesta di edizione dell'AFC con scritto 25 agosto 2017, rispettivamente con scritto 29 agosto 2017.

### **D.**

Con scritto 15 dicembre 2017, l'AFC ha notificato alla A.\_\_\_\_\_ le informazioni ch'essa intende trasmettere all'autorità richiedente italiana, concedendole un termine per prendere posizione al riguardo.

Con scritto 19 gennaio 2018, la A.\_\_\_\_\_ si è opposta alla trasmissione delle informazioni all'autorità richiedente italiana, contestando la validità della domanda di assistenza amministrativa italiana, trattandosi segnatamente di una « fishing expedition » e la stessa violando i principi costituzionali fondamentali (principio della proporzionalità e principio della presunzione di innocenza).

### **E.**

Con decisione finale del 1° giugno 2018, l'AFC ha accolto la domanda di assistenza amministrativa in materia fiscale del 5 luglio 2017 concernente la società B.\_\_\_\_\_, decidendo dunque di trasmettere all'autorità richiedente italiana le informazioni richieste concernenti in particolare la società A.\_\_\_\_\_.

**F.**

Avverso la predetta decisione, la società A. \_\_\_\_\_ – per il tramite del suo patrocinatore (di seguito: società ricorrente o ricorrente) – ha inoltrato ricorso 28 giugno 2018 dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Protestando tasse, spese e ripetibili, essa chiede che le motivazioni del suo ricorso vengano accolte, sicché la decisione finale 1° giugno 2018 dell'AFC, la domanda di assistenza 5 luglio 2017 dell'autorità richiedente italiana e il decreto di edizione 25 luglio 2017 dell'AFC sono nulli. In sunto, la ricorrente solleva la violazione del principio di specialità, del principio di sussidiarietà, del divieto delle « fishing expedition », facendo in particolare valere che l'autorità richiedente italiana avrebbe dovuto procedere mediante una domanda di assistenza giudiziaria in materia penale e non mediante una domanda di assistenza amministrativa in materia fiscale, le informazioni richieste essendo chiaramente riferite alla truffa « carosello IVA » di connotazione penale.

**G.**

Con risposta 8 agosto 2018, l'AFC (di seguito: autorità inferiore) ha postulato il rigetto del ricorso, prendendo posizione in merito al ricorso.

**H.**

Con replica 29 settembre 2018, la ricorrente ha precisato ulteriormente la propria argomentazione, prendendo posizione in merito alla risposta dell'autorità inferiore.

**I.**

Con duplica 1° novembre 2018, l'autorità inferiore ha preso posizione in merito alla replica della ricorrente.

**J.**

Con scritto 7 gennaio 2019, la ricorrente ha preso posizione in merito alla duplica dell'autorità inferiore.

**K.**

Con scritto 13 maggio 2019, la ricorrente ha informato il Tribunale di essere stata oggetto di una domanda di assistenza giudiziaria in materia penale da parte della Procura X. \_\_\_\_\_ in rapporto alla frode carosello IVA, ciò che avvalorerebbe ulteriormente la sua tesi secondo cui sarebbe a torto che l'autorità richiedente italiana avrebbe proceduto con la via dell'assistenza amministrativa in materia fiscale.

**L.**

Con scritto 12 giugno 2019, l'autorità inferiore ha contestato la pertinenza delle allegazioni della ricorrente al riguardo.

**M.**

Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio.

**Diritto:****1.**

**1.1** Giusta l'art. 31 LTAF, il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA. In particolare, le decisioni pronunciate dall'AFC nell'ambito dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale ai sensi delle convenzioni di doppia imposizione – in casu la CDI CH-IT – possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale (cfr. art. 33 lett. d LTAF; art. 5 cpv. 1 della legge federale del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale [LAAF, RS 651.1] e art. 17 cpv. 3 LAAF).

Per quanto concerne il diritto interno, l'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale è attualmente retta dalla LAAF, in vigore dal 1° febbraio 2013 (RU 2013 231). Sono fatte salve le disposizioni derogatorie della convenzione applicabile nel singolo caso (cfr. art. 1 cpv. 2 LAAF), in concreto della CDI CH-IT. Presentata il 5 luglio 2017, la domanda di assistenza litigiosa rientra nel campo di applicazione di detta legge (cfr. art. 24 LAAF a contrario). Per il rimanente, la procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali della procedura federale, su riserva di disposizioni specifiche della LAAF (cfr. art. 19 cpv. 5 LAAF; art. 37 LTAF).

**1.2** Per quanto attiene alla validità della notificazione per posta A plus della decisione finale del 1° giugno 2018 dell'autorità inferiore, si impone la presente precisazione, vista la puntuale censura sollevata al riguardo dalla ricorrente (cfr. ricorso 28 giugno 2018, pag. 2). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, non sussiste alcun valido motivo per considerare la notificazione di una decisione finale per posta A Plus come inammissibile (cfr. sentenza del TF 2C\_476/2018 del 4 giugno 2018 consid. 2.3.4; sentenza del TAF A-1651/2019 del 6 maggio 2019 con rinvii). Di fatto, nulla obbliga l'autorità inferiore a notificare le proprie decisioni per raccomandata piuttosto che per posta A plus, entrambi i tipi di invio permettendo peraltro di tracciare l'invio e verificare l'avvenuta notificazione al suo destinatario,

allo stesso modo. Ne discende che la decisione finale del 1° giugno 2018 è stata validamente notificata alla ricorrente per posta A plus il sabato 2 giugno 2018, sicché il termine di ricorso di 30 giorni ex art. 50 cpv. 1 PA ha iniziato a decorrere domenica 3 giugno 2018 e non il lunedì 4 giugno 2018, così come erroneamente ritenuto dalla ricorrente (cfr. ricorso 28 giugno 2018, pag. 2). Ora, il fatto che lo studio legale del suo patrocinatore non lavori di sabato e ritiri dunque tutti gli invii il lunedì è una circostanza meramente propria alla sua organizzazione interna. In quanto tale, essa non è di certo idonea ad inficiare la validità della notificazione per posta A plus. La censura della ricorrente al riguardo va pertanto qui respinta.

**1.3** Ciò precisato, il ricorso 28 giugno 2018 è stato in ogni caso interposto tempestivamente (cfr. art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di contenuto e di forma previste dalla legge (cfr. art. 52 PA). Pacifica è la legittimazione ricorsuale della ricorrente, nella misura in cui la stessa ha partecipato alla procedura dinanzi all'autorità inferiore, è destinataria della decisione impugnata e ha chiaramente un interesse al suo annullamento (cfr. art. 48 PA; art. 19 cpv. 2 LAAF).

Il ricorso ha effetto sospensivo ex lege (cfr. art. 19 cpv. 3 LAAF). L'eventuale trasmissione di informazioni da parte dell'AFC non può che intervenire che alla crescita in giudicato della decisione di rigetto del ricorso (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-5893/2017 dell'8 ottobre 2019 consid. 1.2; A-6266/2017 del 24 agosto 2018 consid. 1.3). Ciò puntualizzato, il ricorso essendo ricevibile in ordine, lo stesso dev'essere esaminato nel merito.

## **2.**

**2.1** Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (cfr. art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 49 lett. b PA) nonché l'inadeguatezza (cfr. art. 49 lett. c PA; cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, *Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht*, 2<sup>a</sup> ed. 2013, n. 2.149).

**2.2** Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTF 142 V 551 consid. 5; 141 V 234 consid. 1; DTAF 2007/41 consid. 2; MOOR/POLTIER, *Droit administratif*, vol. II, 3<sup>a</sup> ed. 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure

sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 141 V 234 consid. 1 con rinvii; 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure (« Rügeprinzip ») l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. DTF 141 V 234 consid. 1; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 1.55). Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DTF 143 II 425 consid. 5.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 128 II 139 consid. 2b). Il dovere processuale di collaborazione concernente in particolare il ricorrente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende, in particolare, l'obbligo di portare le prove necessarie, d'informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso contrario arrischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; 119 III 70 consid. 1; MOOR/POLTIER, op. cit., no. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.).

### 3.

Nel caso in disamina, oggetto del litigio è la decisione finale del 1° giugno 2018 dell'autorità inferiore, con cui quest'ultima ha accolto la domanda del 5 luglio 2017 di assistenza amministrativa in materia fiscale inoltrata dall'autorità richiedente italiana sulla base dell'art. 27 CDI CH-IT nei confronti della società B.\_\_\_\_\_, decidendo di trasmettere le informazioni richieste in relazione anche alla società ricorrente. In tale contesto, per lo scrivente Tribunale si tratta essenzialmente di esaminare l'ammissibilità della predetta domanda di assistenza amministrativa italiana, sia dal punto di vista meramente formale che da quello materiale, alla luce delle puntuali censure sollevate dalla ricorrente.

A tal fine, di seguito, il Tribunale richiamerà preliminarmente i principi applicabili alla presente fattispecie (cfr. consid. 3.1 segg. del presente giudizio).

**3.1** L'assistenza amministrativa con l'Italia è retta dall'art. 27 CDI CH-IT. Tale disposizione, insieme a quelle del Protocollo aggiuntivo, si fonda, sul piano formale e materiale, sul Modello di convenzione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e sulla politica svizzera in materia di convenzioni in questo ambito (cfr. Messaggio del 12 agosto 2015 concernente l'approvazione di un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e l'Italia per evitare le doppie imposizioni, FF 2015 5631, 5635 e 5637 [di seguito: Messaggio CDI CH-IT]). Nella loro versione in vigore dal 13 luglio 2016, modificata dagli artt. I e II del

Protocollo di modifica del 23 febbraio 2015, l'art. 27 CDI CH-IT e le disposizioni del Protocollo aggiuntivo trovano applicazione per quelle domande di informazioni presentate al 13 luglio 2016 o dopo tale data, che si riferiscono a fatti e, o, circostanze esistenti o realizzate il 23 febbraio 2015 o dopo questa data (cfr. art. III par. 2 del Protocollo di modifica del 23 febbraio 2015; RU 2016 2769, 2771; Messaggio CDI CH-IT, FF 2015 5631, 5637). Tale è segnatamente il caso della domanda di assistenza amministrativa in oggetto, presentata il 5 luglio 2017 e riguardante il periodo fiscale dal 23 febbraio 2015 al 31 dicembre 2016.

**3.2** Le disposizioni dell'art. 27 CDI CH-IT sono precisate alla lett. e<sup>bis</sup> del Protocollo aggiuntivo. Detta norma disciplina in particolare le esigenze formali a cui deve sottostare la domanda di informazioni (cfr. Messaggio CDI CH-IT, FF 2015 5631, 5636), prevedendo al n. 2 che le autorità fiscali dello Stato richiedente forniscono le seguenti informazioni alle autorità fiscali dello Stato richiesto quando presentato una richiesta di informazioni secondo l'art. 27 CDI CH-IT:

- (i) l'identità della persona oggetto del controllo o dell'inchiesta;
- (ii) il periodo di tempo oggetto della domanda;
- (iii) la descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni dallo Stato richiesto;
- (iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono richieste;
- (v) se sono noti, il nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste.

Il Protocollo aggiuntivo precisa inoltre che queste esigenze (lett. i-v) non devono essere interpretate in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni (cfr. lett. e<sup>bis</sup> n. 3 del Protocollo aggiuntivo; Messaggio CDI CH-IT, FF 2015 5631, 5636). In merito alla lista d'indicazioni circa il contenuto di una domanda di assistenza che lo Stato richiedente è tenuto a fornire nel contesto delle CDI (cfr. art. 6 cpv. 2 LAAF applicabile a titolo sussidiario), la giurisprudenza del Tribunale federale considera che detta lista è concepita in modo tale che se lo Stato richiedente vi si conforma scrupolosamente, lo stesso è di principio reputato fornire le informazioni sufficienti a dimostrare la « rilevanza verosimile » della sua domanda (cfr. DTF 142 II 161 consid. 2.1.4; sentenza del TAF A-2618/2019 del 30 luglio 2019 consid. 3.2 con rinvii).

### 3.3

**3.3.1** Giusta l'art. 27 par. 1 CDI CH-IT, le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per applicare le disposizioni della presente Convenzione oppure per l'amministrazione o l'applicazione del diritto interno relativo alle imposte di qualsiasi natura o denominazione riscosse per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o enti locali nella misura in cui l'imposizione prevista non sia contraria alla Convenzione. Il requisito della rilevanza verosimile – ovvero, la condizione « verosimilmente rilevante » (cfr. lett. e<sup>bis</sup> n. 3 del Protocollo aggiuntivo) – è dunque la chiave di volta del sistema di scambio d'informazioni (cfr. sentenze del TF 2C\_695/2017 del 29 ottobre 2018 consid. 2.6; 2C\_1162/2016 del 4 ottobre 2017 consid. 6.3; [tra le tante] sentenze del TAF A-5893/2017 dell'8 ottobre 2019 consid. 2.3.1 con rinvii; A-6226/2017 del 21 marzo 2019 consid. 4.2.2).

**3.3.2** Il ruolo dello Stato richiesto si limita ad un controllo della plausibilità; egli deve limitarsi a verificare l'esistenza di un rapporto tra la fattispecie illustrata e i documenti richiesti, tenendo presente la presunzione della buona fede dello Stato richiedente (cfr. DTF 143 II 185 consid. 3.3.2; 142 II 161 consid. 2.1.1, 2.1.4 e 2.4; 141 II 436 consid. 4.4.3; [tra le tante] sentenze del TAF A-5893/2017 dell'8 ottobre 2019 consid. 2.3.2 con rinvii; A-6226/2017 del 21 marzo 2019 consid. 4.2.1). L'apprezzamento del requisito della rilevanza verosimile delle informazioni richieste è in primo luogo di competenza dello Stato richiedente. Non spetta pertanto allo Stato richiesto rifiutare una domanda di assistenza o la trasmissione d'informazioni, solo perché da lui considerate prive di pertinenza per l'inchiesta o il controllo sottostante (cfr. art. 27 par. 4 CDI CH-IT; DTF 142 II 161 consid. 2.1.1, 2.1.4 e 2.4 [che evoca in particolare una « ripartizione dei ruoli » tra Stato richiedente e Stato richiesto]; [tra le tante] sentenze del TAF A-5893/2017 dell'8 ottobre 2019 consid. 2.3.2 con rinvii; A-6226/2017 del 21 marzo 2019 consid. 4.2.2 con rinvii). La condizione « verosimilmente rilevante » può essere soddisfatta sia in casi relativi ad un singolo contribuente (identificato con il nome oppure altrimenti) sia in casi relativi ad una pluralità di contribuenti (identificati con il nome oppure altrimenti; cfr. lett. e<sup>bis</sup> n. 3 del Protocollo aggiuntivo).

**3.3.3** Il requisito della rilevanza verosimile è adempiuto allorché, al momento della formulazione della domanda, esiste una ragionevole probabilità che le informazioni richieste abbiano un nesso con le circostanze illustrate e quindi si rilevino pertinenti al fine dell'inchiesta o del controllo nello Stato richiedente. Ne consegue quindi che di principio lo Stato richiesto non può respingere una domanda di assistenza amministrativa poiché

sarebbe giunto ad una diversa conclusione (cfr. DTF 143 II 185 consid. 3.3.2; 142 II 161 consid. 2.1.1, 2.1.4 e 2.4; 141 II 436 consid. 4.4.3; [tra le tante] sentenze del TAF A-5324/2018 del 9 dicembre 2019 consid. 3.3.2.3; A-6226/2017 del 21 marzo 2019 consid. 4.2.1 con rinvii; A-2325/2017 del 14 novembre 2018 consid. 4.3.1 con rinvii).

### **3.4**

**3.4.1** Il riferimento a informazioni « verosimilmente rilevanti » ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni (« fishing expedition ») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile (cfr. lett. e<sup>bis</sup> n. 3 del Protocollo aggiuntivo; art. 7 lett. a LAAF; DTF 144 II 206 consid. 4.2; 143 II 136 consid. 6; sentenza del TF 2C\_1162/2016 del 4 ottobre 2017 consid. 9.1; [tra le tante] sentenza del TAF A-5893/2017 dell'8 ottobre 2019 consid. 2.4 con rinvii). Il divieto delle « fishing expeditions » corrisponde al principio della proporzionalità (cfr. art. 5 cpv. 2 Cost.), al quale deve conformarsi ogni domanda di assistenza amministrativa (cfr. DTF 139 II 404 consid. 7.2.3; [tra le tante] sentenze del TAF A-506/2018 del 15 novembre 2019 consid. 3.3 con rinvii; A-5893/2017 dell'8 ottobre 2019 consid. 2.4 con rinvii; A-846/2018 del 30 agosto 2018 consid. 2.1.6). Ciò indicato, non è atteso dallo Stato richiedente che ognuna delle sue richieste conduca necessariamente a una ricerca fruttuosa corrispondente (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-5893/2017 dell'8 ottobre 2019 consid. 2.4 con rinvii).

**3.4.2** Fintantoché uno Stato si accontenta di accertare che una data persona, a titolo individuale, ha pienamente soddisfatto i suoi obblighi fiscali, in quanto nutre un dubbio al suo riguardo, non si può parlare di « fishing expedition ». L'accertamento della percezione corretta delle imposte è di per sé uno scopo sufficiente per giustificare una domanda di assistenza amministrativa, per lo meno quando trattasi di una domanda di assistenza individuale in relazione ad un caso concreto (cfr. sentenze del TAF A-1015/2015 del 18 agosto 2016 consid. 9; A-2872/2015 del 4 marzo 2016 consid. 8).

**3.4.3** Una domanda di informazioni non costituisce poi una « fishing expedition » per il semplice fatto che essa non precisa il nome o l'indirizzo (o entrambi) del contribuente oggetto di un controllo o di inchiesta fiscale. L'identificazione del contribuente deve ciononostante essere possibile con

altre modalità, sulla base delle informazioni trasmesse dallo Stato richiedente (cfr. DTF 143 II 136 consid. 6.1.2; [tra le tante] sentenza del TAF A-6226/2017 del 21 marzo 2019 consid. 4.2.2 con rinvii).

**3.5** Il principio della buona fede (cfr. art. 26 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati [CV, RS 0.111]) trova applicazione, quale principio d'interpretazione e d'esecuzione dei trattati, nell'ambito dello scambio d'informazioni ai sensi delle Convenzioni di doppia imposizione (cfr. DTF 143 II 202 consid. 8.3; [tra le tante] sentenze del TAF A-506/2018 del 15 novembre 2019 consid. 3.1.4 con rinvii; A-2325/2017 del 14 novembre 2018 consid. 4.3.4 con rinvii), come la CDI CH-IT. La buona fede di uno Stato è presunta nelle relazioni internazionali (principio dell'affidamento). Nel contesto dell'assistenza amministrativa in materia fiscale, detta presunzione implica che lo Stato richiesto non può, di principio, mettere in dubbio le allegazioni dello Stato richiedente, a meno che sussistano dei seri dubbi. Detto in altri termini, le dichiarazioni dello Stato richiedente vanno considerate corrette, fintanto che una contraddizione manifesta non risulta dalle circostanze (cfr. DTF 143 II 224 consid. 6.4; 143 II 202 consid. 8.7.1 e 8.7.4). Nel caso contrario, il principio dell'affidamento non si oppone ad una domanda di chiarimento allo Stato richiesto; il rovesciamento della presunzione della buona fede di uno Stato dovendosi in ogni caso fondare su fatti constatati e concreti (cfr. DTF 144 II 206 consid. 4.4; 143 II 202 consid. 8.7.1 e 8.7.4; 142 II 161 consid. 2.1.3; [tra le tante] sentenza del TAF A-2325/2017 del 14 novembre 2018 consid. 4.3.4 con rinvii). In virtù del principio dell'affidamento, lo Stato richiesto è vincolato alla fattispecie e alle dichiarazioni presentate nella domanda di assistenza, nella misura in cui quest'ultime non possono essere immediatamente confutate (« *sofort entkräftet* ») in ragione di errori, lacune o contraddizioni manifeste (cfr. DTF 142 II 218 consid. 3.1; [tra le tante] sentenze del TAF A-5324/2018 del 9 dicembre 2019 consid. 3.1.2 con rinvii; A-506/2018 del 15 novembre 2019 consid. 3.1.4 con rinvii; A-2618/2019 del 30 luglio 2019 consid. 3.4; A-2325/2017 del 14 novembre 2018 consid. 4.3.4 con rinvii).

**3.6** La domanda di assistenza soggiace altresì al rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui lo Stato richiedente deve sfruttare tutte le fonti d'informazioni abituali previste dalla sua procedura fiscale interna prima di richiedere le informazioni (cfr. lett. e<sup>bis</sup> n. 1 del Protocollo aggiuntivo; [tra le tante] sentenze del TAF A-5893/2017 dell'8 ottobre 2019 consid. 2.6 con rinvii; A-4434/2016 del 18 gennaio 2018 consid. 3.5; A-2321/2017 del 20 dicembre 2017 consid. 3.5). In assenza di elementi concreti, rispettivamente di seri dubbi al riguardo, non vi è alcuna ragione per rimettere in discussione l'adempimento del principio della sussidiarietà, allorquando

uno Stato presenta una domanda di assistenza amministrativa, in ogni caso quando lo stesso dichiara di aver sfruttato tutte le fonti d'informazione abituali previste dalla sua procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni o di aver agito conformemente alla Convenzione (cfr. DTF 144 II 206 consid. 3.3.2; sentenza del TF 2C\_904/2015 dell'8 dicembre 2016 consid. 7.2; [tra le tante] sentenze del TAF A-5893/2017 dell'8 ottobre 2019 consid. 2.6 con rinvii; A-6266/2017 del 24 agosto 2018 consid. 2.7; A-5066/2016 del 17 maggio 2018 consid. 2.7).

### **3.7**

**3.7.1** Il principio della specialità esige che lo Stato richiedente utilizzi le informazioni ricevute dallo Stato richiesto unicamente per i fini descritti all'art. 27 par. 1 CDI CH-IT, ovvero nei confronti delle persone e dei comportamenti per i quali esso ha richiesto ed ottenuto dette informazioni (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-5893/2017 dell'8 ottobre 2019 consid. 2.5 con rinvii; A-4434/2016 del 18 gennaio 2018 consid. 3.9.1; A-6391/2016 del 17 gennaio 2018 consid. 4.3.5; A-2321/2017 del 20 dicembre 2017 consid. 3.9.1; A-778/2017 del 5 luglio 2017 consid. 4.3.1). La Svizzera può partire dal presupposto che lo Stato richiedente, con il quale essa è legata da una convenzione di assistenza amministrativa, rispetterà il principio della specialità (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-5324/2018 del 9 dicembre 2019 consid. 3.1.3; A-5893/2017 dell'8 ottobre 2019 consid. 2.5 con rinvii; A-6266/2017 del 24 agosto 2018 consid. 2.6; A-5066/2016 del 17 maggio 2018 consid. 2.6).

**3.7.2** In tal senso, l'art. 27 par. 2 CDI CH-IT dispone che le informazioni ricevute ai sensi dell'art. 27 par. 1 CDI CH-IT da uno Stato contraente sono tenute segrete analogamente alle informazioni ottenute in applicazione della legislazione fiscale di detto Stato e sono comunicate soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al suddetto par. 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni sui ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Esse possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare ad altri fini le informazioni ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego.

#### **4.**

**4.1** Stabiliti i principi qui applicabili, da un suo esame preliminare, lo scrivente Tribunale osserva innanzitutto come dal punto di vista strettamente formale la domanda di assistenza amministrativa del 5 luglio 2017 inoltrata dall'autorità richiedente italiana (cfr. atto n. 1 dell'incarto prodotto dall'autorità inferiore [di seguito: inc. AFC]) risulta adempiere ai requisiti formali alla base della sua ammissibilità, la stessa indicando in maniera sufficiente tutte le informazioni richieste dall'art. 27 par. 1 CDI CH-IT nonché dalla lett. e<sup>bis</sup> n. 2 del Protocollo aggiuntivo, quali l'identità della persona interessata oggetto dell'inchiesta fiscale in Italia, la fattispecie alla sua base, lo scopo fiscale, l'identità dei detentori d'informazione e il periodo fiscale interessato (cfr. consid. 3.2 e 3.3.1 del presente giudizio). Di fatto, si tratta di una domanda individuale di assistenza amministrativa circoscritta ad un specifico soggetto fiscale italiano, volta all'accertamento della sua imposizione alle imposte sul reddito in Italia, mediante la raccolta di informazioni concernenti la società ricorrente, in relazioni commerciali con la stessa.

Ciò constatato, per il Tribunale si tratta dunque di esaminare ancora se dal punto di vista materiale l'autorità inferiore poteva o meno dare seguito alla predetta domanda di assistenza, viste in particolare le censure sollevate dalla società ricorrente (cfr. consid. 4.2 – 4.5 del presente giudizio).

#### **4.2**

**4.2.1** La ricorrente contesta innanzitutto l'ammissibilità della domanda di assistenza amministrativa del 5 luglio 2017, in quanto si tratterebbe di una « fishing expedition ». Essa ritiene infatti che l'autorità richiedente italiana sarebbe stata completamente carente nell'indicare con precisione la fattispecie e lo scopo fiscale per la quale la stessa avrebbe avviato un'indagine nei confronti della società B. \_\_\_\_\_ (soggetto fiscale italiano interessato), nonché nel fornire le basi legali di diritto italiano che l'avrebbero autorizzata ad ottenere le informazioni ai sensi dell'art. 27 par. 1 CDI CH-IT. Vista la generica indicazione secondo cui le informazioni servirebbero all'accertamento delle « imposte sul reddito » della predetta società, sarebbe difficile determinare quali siano le informazioni verosimilmente rilevanti che l'autorità richiedente italiana sarebbe autorizzata a richiedere sulla base dell'art. 27 par. 1 CDI CH-IT. Se ritenuta conforme ai requisiti formali, detta domanda permetterebbe all'autorità richiedente italiana di raccogliere indiscriminatamente tutte le informazioni riferite all'attività di tutti i soggetti che, come lei, avrebbero intrattenuto rapporti economici con la società B. \_\_\_\_\_ (cfr. ricorso 28 giugno 2018, n. 8-9 e n. 12; replica 29 settembre 2018, pag. 2 seg.).

In tale contesto, la ricorrente sottolinea di essere una società attiva, di aver intrattenuto rapporti commerciali trasparenti e chiari con la società B.\_\_\_\_\_, senza commettere una violazione delle norme fiscali dell'autorità richiedente italiana. Prova sarebbe data dalla documentazione da essa prodotta all'autorità inferiore, dalla quale si evincerebbe che tutti gli acquisti effettuati tramite detta società sarebbero occorsi sulla base di regolare fatturazione, con contestuale pagamento del prezzo mediante bonifico bancario, evenienza di cui chiede la verifica da parte del Tribunale. Essa sottolinea poi di avere motivo di credere che la documentazione contabile della predetta società sia già in possesso dell'autorità richiedente italiana, considerato ad esempio che al punto n. 5 del dispositivo della sua domanda di assistenza amministrativa si sarebbe fatto riferimento all'esatto importo in euro degli acquisti da lei effettuati nel periodo indicato di (...) euro (cfr. ricorso 28 giugno 2018, n. 10-12).

**4.2.2** In proposito, il Tribunale osserva preliminarmente come le censure sollevate dalla ricorrente non sono tali da rimettere in discussione l'adempimento dei requisiti formali alla base dell'ammissibilità della domanda di assistenza amministrativa in oggetto, così come già accertato in questa sede (cfr. consid. 4.1 del presente giudizio).

**4.2.3** Con tale premessa, il Tribunale osserva come nulla agli atti permetta di ritenere che invero la domanda di assistenza amministrativa in oggetto costituirebbe una « fishing expedition », ovvero una ricerca indiscriminata di informazioni volta ad acquisire informazioni di ogni genere circa tutti i potenziali soggetti fiscali in relazione commerciale con la società B.\_\_\_\_\_, tra cui la stessa società ricorrente (cfr. consid. 3.4.1 del presente giudizio).

Più nel dettaglio, l'autorità richiedente italiana ha infatti inoltrato una domanda di assistenza amministrativa allo scopo di accertare l'imposizione alle imposte sul reddito del soggetto fiscale italiano, ovvero la società B.\_\_\_\_\_ (cfr. atto n. 1 dell'inc. AFC, ove viene chiaramente specificato: « *Finalità della richiesta: Imposte sul reddito* »), scopo fiscale chiaramente coperto dalla CDI CH-IT. Tale indicazione è di per sé sufficiente a ritenere come adempiuto il requisito dell'indicazione dello scopo fiscale e non costituisce una « fishing expedition » (cfr. consid. 3.4.2 del presente giudizio). Come già rilevato (cfr. consid. 4.1 del presente giudizio), detta domanda è inoltre una domanda individuale circoscritta alla società B.\_\_\_\_\_ (persona interessata) e ai rapporti commerciali intrattenuti da quest'ultima con la ricorrente. Benché sintetica, la fattispecie è chiara. Le domande ivi formulate al riguardo sono precise e specifiche. In tale

contesto, il Tribunale non intravede come la domanda di assistenza in oggetto potrebbe permettere all'autorità richiedente italiana di ottenere delle informazioni di ogni genere al riguardo di altri soggetti fiscali ignoti. In virtù della presunzione della buona fede dello Stato richiedente, nulla permette – in assenza di fatti concreti e constatati del contrario – di dubitare della veridicità dello scopo fiscale perseguito dell'autorità richiedente italiana (cfr. consid. 3.5 del presente giudizio).

Circa l'assenza dell'indicazione specifica delle basi legali italiane su cui si fonda l'inchiesta fiscale in Italia, il Tribunale osserva come tale elemento non sia idoneo ad inficiarne la validità, tale requisito non essendo richiesto né dall'art. 27 par. 1 CDI CH-IT, né dalla lett. e<sup>bis</sup> del Protocollo aggiuntivo (cfr. consid. 3.2 e 3.3.1 del presente giudizio). Peraltro, ai fini dell'assistenza amministrativa, sempre conformemente al principio dell'affidamento, è sufficiente la garanzia fornita dallo Stato richiedente, secondo cui « [...] *la richiesta è conforme alla legge e alla prassi amministrativa italiana ed è altresì conforme all'accordo sul quale la richiesta si basa* [...] » e « [...] *l'informazione richiesta potrebbe essere ottenuta in base alle norme italiane e nel corso della normale prassi amministrativa in circostanze similari* [...] » (cfr. atto n. 1 dell'inc. AFC). In tale contesto, il Tribunale non intravede alcun valido motivo per dubitare del suo buon fondamento giuridico, sicché la censura della ricorrente non può che essere respinta.

**4.2.4** Circa il fatto che l'autorità richiedente sarebbe già in possesso dei documenti di cui chiede la trasmissione, il Tribunale non può fare a meno di osservare come nulla vieta ad uno Stato richiedente di formulare una domanda di assistenza amministrativa volta alla verifica delle informazioni già in suo possesso. Anzi, se del caso, tale elemento non fa che dimostrare la rilevanza verosimile delle informazioni richieste. L'esame del Tribunale e dell'autorità inferiore dovendosi limitare alla plausibilità, non spetta a loro valutare la rilevanza verosimile o meno delle informazioni richieste dall'autorità richiedente italiana (cfr. consid. 3.3.2 del presente giudizio). Peraltro, nella propria domanda l'autorità richiedente ha dichiarato che da parte sua « [...] *sono stati esauriti tutti i mezzi interni disponibili in Italia per ottenere le informazioni, fatta eccezione per quelli che imporrebbero difficoltà sproporzionate* [...] », fatto sufficiente a comprovare il rispetto del principio della sussidiarietà (cfr. consid. 3.6 del presente giudizio). Anche su questo punto il ricorso va pertanto respinto.

### **4.3**

**4.3.1** La ricorrente censura inoltre che, vista la natura penale delle informazioni richieste dall'autorità richiedente italiana, la stessa avrebbe dovuto

invero procedere per la via dell'assistenza giudiziaria in materia penale e non di quella dell'assistenza amministrativa in materia fiscale sulla base dell'art. 27 CDI CH-IT. Più nel dettaglio, essa ritiene infatti che l'obiettivo reale dell'autorità richiedente italiana sarebbe quello di acquisire informazioni nei suoi confronti per accertare la sua eventuale partecipazione nell'ambito di una potenziale truffa in materia fiscale, ovvero della cosiddetta « frode carosello IVA ». La fattispecie in parola per cui sarebbe in essere il procedimento estero sarebbe infatti riferita all'accertamento del mancato versamento delle imposte dirette (IVA) e non alle imposte sul reddito della società B.\_\_\_\_\_ (cfr. ricorso 28 giugno 2018, n. 14-19; replica 29 settembre 2018, pag. 2 seg.; scritto 7 gennaio 2019). Prova di ciò sarebbe data dal fatto che il 10 aprile 2019 essa sarebbe stata oggetto di una perquisizione da parte dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD) in riferimento ad una domanda di assistenza giudiziaria in materia penale formulata dalla Procura X.\_\_\_\_\_ per l'accertamento di condotte legate alla frode carosello IVA, nel contesto del quale sarebbe state richieste informazioni direttamente collegate con gli acquisti effettuati presso la società B.\_\_\_\_\_, in un lasso di tempo che si sovrapporrebbe parzialmente con quello richiesto dall'autorità richiedente italiana mediante la domanda di assistenza amministrativa (cfr. scritto 13 maggio 2019).

Così facendo, sarebbero state peraltro violate le garanzie costituzionali della ricorrente proprie all'assistenza giudiziaria in materia penale, alla stessa non essendo stata data la possibilità di fare uso dell'istituto giuridico dell'apposizione dei sigilli per impedire l'accesso ai suoi dati confidenziali, invocando l'art. 248 del codice del 5 ottobre 2007 di diritto processuale penale svizzero (CPP, RS 312.0) visto il chiaro rinvio dell'art. 9 della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP, RS 351.1). Essa sarebbe infatti stata obbligata a dare seguito al decreto di edizione, senza poter beneficiare delle garanzie che sarebbero state riconosciute nel contesto di una domanda di assistenza giudiziaria in materia penale. Da qui la nullità della domanda dell'autorità richiedente italiana e del relativo decreto di edizione dell'autorità inferiore (cfr. ricorso 28 giugno 2018, n. 28-29).

**4.3.2** Al riguardo, il Tribunale – alla stregua dell'autorità inferiore (cfr. scritto 12 giugno 2019, pag. 2 seg.) – non può fare a meno di sottolineare come nulla obblighi giuridicamente uno Stato richiedente a procedere per la via dell'assistenza giudiziaria in materia penale piuttosto che per quella dell'assistenza amministrativa in materia fiscale al fine di ottenere determinate informazioni. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, lo Stato richiedente è infatti di principio libero di optare per la via dell'assistenza

amministrativa o per la via dell'assistenza giudiziaria (cfr. DTF 139 II 404 consid. 2.1.2; 137 II 128 consid. 2.3). In tale contesto, le censure della persona interessata, secondo le quali la domanda di assistenza amministrativa in materia fiscale costituirebbe un abuso di diritto o servirebbe unicamente a contornare le disposizioni dell'assistenza giudiziaria in materia penale, devono essere giudicate dalle competenti autorità in materia di procedura di assistenza amministrativa dello Stato richiesto, ovvero in primis l'AFC e, su ricorso, il Tribunale amministrativo federale (cfr. DTF 137 II 128 consid. 2.2.2 e 2.3; sentenze del TAF A-6604/2017 dell'11 settembre 2018 consid. 3.6.1 e 3.6.2 con rinvii; A-525/2017 del 29 gennaio 2018 consid. 2.9; A-778/2017 del 5 luglio 2017 consid. 4.3.3).

**4.3.3** Ora, nello specifico, l'autorità richiedente italiana ha optato per l'assistenza amministrativa in materia fiscale. Nella propria domanda di assistenza amministrativa, conformemente all'art. 27 par. 2 CDI CH-IT, essa ha espressamente dichiarato che: « [...] *tutte le informazioni ricevute nell'ambito della presente richiesta saranno mantenute segrete e utilizzate solo per le finalità consentite dall'accordo sul quale la richiesta si basa* [...] » (cfr. atto n. 1 dell'inc. AFC). Il rispetto del principio della specialità essendo presunto nelle relazioni internazionali tra Stati (cfr. consid. 3.7.1 del presente giudizio), le garanzie fornite dall'autorità richiedente italiana sono tali che, in virtù del principio della buona fede e dell'affidamento (cfr. consid. 3.3.2 e 3.5 del presente giudizio) e in assenza di motivi seri di ritenere il contrario, si deve partire dal presupposto che le informazioni verranno da lei utilizzate solo allo scopo ivi indicato, cioè nel rispetto dell'art. 27 par. 2 CDI CH-IT. Secondo detta disposizione, l'impiego delle informazioni ricevute nell'ambito del procedimento di assistenza amministrativa a fini diversi da quelli fiscali non è possibile, a meno che tale impiego sia previsto dalle leggi dei due Stati e l'autorità inferiore dia il suo esplicito consenso ex art. 20 cpv. 3 LAAF (cfr. consid. 3.7.2 del presente giudizio). Tale limitazione è del resto stata espressamente ricordata dall'autorità inferiore nella propria decisione impugnata, ove la stessa si è impegnata a ribadirla all'autorità richiedente alla crescita in giudicato del predetto giudizio, conformemente all'art. 20 cpv. 2 e 3 LAAF (cfr. decisione impugnata, consid. 15 e 16). Detta censura va conseguentemente respinta.

**4.3.4** Ciò sancito, il fatto che la competente autorità penale italiana abbia poi inoltrato nel 2019 una specifica domanda di assistenza giudiziaria in materia penale nei confronti della società ricorrente, lei volta chiaramente all'accertamento della « frode carousel IVA », ovvero per infrazioni penali collegate alla truffa in materia di imposte indirette e relativa in parte allo stesso periodo fiscale della domanda di assistenza amministrativa, nulla

muta a tale conclusione. Come giustamente rilevato dall'autorità inferiore (cfr. scritto 12 giugno 2019, pag. 2 seg.), tale evenienza, a lei sola, non permette di rimettere in discussione il rispetto del principio di specialità e della buona fede. Che delle informazioni richieste possano potenzialmente essere utili pure ad un altro scopo, non è infatti di per sé una circostanza tale da permettere allo Stato richiesto di negare automaticamente l'assistenza amministrativa in materia fiscale. Detta censura va dunque respinta.

**4.3.5** Non è neppure di rilievo la censura secondo cui in materia di assistenza amministrativa la società ricorrente non beneficerebbe delle medesime garanzie costituzionali proprie all'assistenza giudiziaria in materia penale, segnatamente della possibilità di ricorrere all'apposizione dei sigilli per preservare le informazioni confidenziali ex art. 248 CPP. Tale circostanza non è infatti un valido motivo per ritenere come non valida la domanda di assistenza in oggetto. Ciò sancito, il Tribunale non può fare a meno di rilevare come anche nell'ambito dei procedimenti di assistenza amministrativa vi siano delle garanzie procedurali volte a garantire il rispetto del diritto di essere sentito della persona interessata, nonché delle persone legittimate a ricorrere, le stesse dovendo essere informate dall'AFC in merito al contenuto della domanda di assistenza e avendo un diritto a prendere posizione circa la trasmissione delle informazioni, segnatamente segnalando ogni potenziale motivo che si opporrebbe alla stessa (cfr. artt. 14 e 15 LAAF). Non va poi dimentico che fino alla crescita in giudicato del giudizio relativo alla concessione dell'assistenza amministrativa, nessuna informazione viene trasmessa dall'AFC allo Stato richiedente. Ora, nel caso della ricorrente, tali principi sono stati pienamente rispettati sia dinanzi all'autorità inferiore che dinanzi allo scrivente Tribunale. Anche su questo punto il suo gravame non può pertanto trovare accoglimento.

#### **4.4**

**4.4.1** La ricorrente – pur non avendo invero nulla da temere circa la correttezza delle sue attività – teme inoltre per la sua persona, indicando che la trasmissione delle informazioni richieste all'autorità richiedente italiana potrebbe potenzialmente comportare l'avvio di un procedimento nei suoi confronti e della persona fisica di riferimento. A suo avviso, non si potrebbe infatti escludere che l'autorità richiedente italiana possa trasmettere dette informazioni alla competente autorità penale di riferimento per permettere a quest'ultima di avviare un procedimento penale nei confronti della sua persona fisica di riferimento. Viste la generalità delle motivazioni esposte dall'autorità richiedente italiana non permettenti di escludere che la ricorrente e la sua persona di riferimento possano essere oggetto di indagini in Italia, essa ritiene che sussisterebbero dunque delle ragioni di

carattere costituzionale che impedirebbero la trasmissione delle informazioni e dei documenti all'autorità richiedente italiana (cfr. ricorso 28 giugno 2018, n. 30-31; replica 29 settembre 2018, pag. 3 seg.).

**4.4.2** Anche in questo contesto, il Tribunale non può che ribadire come in virtù dell'art. 27 par. 2 CDI CH-IT, l'autorità richiedente italiana sia tenuta per legge ad utilizzare le informazioni da essa richieste solo per lo scopo fiscale coperto dalla predetta Convenzione. Come visto, la stessa autorità richiedente italiana si è formalmente impegnata a rispettare tale obbligo nella propria domanda (cfr. consid. 4.3.2 del presente giudizio). Dal canto suo, l'autorità inferiore ha ribadito il dovere di confidenzialità a carico dell'autorità richiedente italiana, e più concretamente l'obbligo di tenere le informazioni segrete e rese accessibili soltanto alle persone o autorità che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte ex art. 27 par. 1 CDI CH-IT, ecc. (cfr. decisione impugnata, consid. 15 e 16). Ad ogni modo, che la ricorrente possa o meno essere potenzialmente oggetto di un'inchiesta penale in Italia, non è un motivo sufficiente per negare l'assistenza amministrativa all'Italia, tanto più che come lei stessa ha affermato nel suo gravame non ha nulla da temere, avendo sempre agito conformemente alla legge. Anche su questo punto il ricorso va dunque respinto.

## **4.5**

**4.5.1** La ricorrente contesta infine l'adempimento del principio della buona fede, rispettivamente del principio dell'affidamento da parte dell'autorità richiedente italiana (cfr. ricorso 28 giugno 2018, n. 32-33; replica 29 settembre 2018, pag. 4 seg.).

**4.5.2** In proposito, il Tribunale ribadisce che, per costante giurisprudenza del Tribunale federale, la buona fede dello Stato richiedente è presunta (cfr. consid. 3.3.2 e 3.5 del presente giudizio). In assenza di elementi concreti e accertati comprovanti il contrario, lo Stato richiesto deve partire dal presupposto che le dichiarazioni dello Stato richiedente sono veritiere, sicché non vi è motivo di procedere ad ulteriori approfondimenti al riguardo. Nel caso specifico, così come giustamente rilevato dall'autorità inferiore (cfr. scritto 8 agosto 2018, pag. 4 seg.), la ricorrente non ha apportato alcun elemento proprio a far dubitare della buona fede dello Stato richiedente, sicché si deve considerare che è a giusta ragione che l'autorità richiedente non ha proceduto ad ulteriori accertamenti. In tale contesto, il Tribunale non può che respingere il ricorso anche su questo punto.

**5.**

Non da ultimo, per quanto attiene alla richiesta di un dibattimento formulata dalla ricorrente nel proprio ricorso 28 giugno 2018 al fine di amministrare le prove e proporre le sue conclusioni, lo scrivente Tribunale rileva come in concreto, alla luce degli atti dell'incarto, non vi sia luogo di darle seguito, la ricorrente avendo già avuto modo di esercitare pienamente il proprio diritto di essere sentita in questa sede, prendendo posizione per iscritto a più riprese e producendo i mezzi di prova a sostegno delle sue allegazioni (cfr. ricorso 28 giugno 2018, replica 29 settembre 2018, scritti 7 gennaio 2019, 13 maggio 2019). In tale contesto, non va dimenticato, che il diritto di essere sentito non comporta per le parti il diritto di esprimersi oralmente essendo sufficiente che le stesse possano far valere le loro ragioni per scritto (cfr. DTF 140 I 68 consid. 9.6.1 e 9.6.2; 130 II 425 consid. 2.1; [tra le tante] sentenza del TAF A-5340/2018 del 23 luglio 2019 consid. 3.1.1 con rinvii; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 3.86), come nel caso concreto. In tali circostanze, dal momento che il Tribunale dispone altresì di tutti gli elementi probatori pertinenti per statuire nel merito della presente vertenza con piena cognizione di causa, un dibattimento pubblico non appare qui utile ai fini del giudizio (cfr. circa l'apprezzamento anticipato delle prove, [tra le tante] sentenza del TAF A-3056/2015 del 22 dicembre 2016 consid. 3.1.4 con rinvii). Detta richiesta va pertanto qui respinta.

**6.**

In conclusione, il Tribunale deve constatare che la domanda di assistenza amministrativa italiana del 5 luglio 2017 adempie a tutti i requisiti formali alla base della sua ammissibilità. Essa non costituisce una « fishing expedition », non è contraria né al principio della specialità, né al principio di sussidiarietà e neppure al principio della buona fede e dell'affidamento. Nulla agli atti permette peraltro di dubitare della rilevanza verosimile delle informazioni richieste dall'autorità richiedente italiana. In tale frangente, si deve considerare che è a giusta ragione che l'autorità inferiore ha concesso l'assistenza amministrativa in materia fiscale all'Italia. Il Tribunale non intravede pertanto alcun valido motivo per considerare nulla la domanda di assistenza in oggetto, tantomeno il decreto di edizione del 25 luglio 2017 o la decisione impugnata, così come invece postulato dalla ricorrente nel suo gravame. In definitiva, la decisione impugnata va dunque qui confermata e il ricorso della società ricorrente integralmente respinto.

**7.**

In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese di procedura sono poste a carico della società ricorrente qui parte integralmente soccombente (cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008

sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella fattispecie esse sono stabilite in 5'000 franchi (cfr. art. 4 TS-TAF), importo che verrà detratto interamente dall'anticipo spese di 5'000 franchi da lei versato a suo tempo. Non vi sono poi i presupposti per l'assegnazione alla società ricorrente di indennità a titolo di spese ripetibili (cfr. 64 cpv. 1 PA a contrario, rispettivamente art. 7 cpv. 1 TS-TAF a contrario).

#### **8.**

Contro la presente decisione, relativa ad un'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. h LTF). Il termine ricorsuale è di 10 giorni dalla sua notificazione. Il ricorso inoltre è ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF (cfr. art. 84a LTF). Il Tribunale federale è il solo competente a determinare il rispetto di tali condizioni.

*(il dispositivo è indicato alla pagina seguente)*

**Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:**

**1.**

Il ricorso è respinto.

**2.**

Le spese processuali di 5'000 franchi sono poste a carico della ricorrente. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, il succitato importo verrà interamente detratto dall'anticipo spese di 5'000 franchi versato a suo tempo dalla ricorrente.

**3.**

Non vengono assegnate indennità di ripetibili.

**4.**

Comunicazione a:

- ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. \*\*\*; atto giudiziario)

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il presidente del collegio:

La cancelliera:

Raphaël Gani

Sara Pifferi

**Rimedi giuridici:**

Contro le decisioni nel campo dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 10 giorni dalla sua notificazione, soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF (art. 82, art. 83 lett. h, art. 84a, art. 90 e segg. e 100 cpv. 2 lett. b LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Negli atti scritti occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione. Inoltre, gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: